



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [RICORRENTE] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OMISSIS], con domicilio eletto presso lo studio [OMISSIS];

contro

- l'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA – Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - Centrale Unica di Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;
- il PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, non costituito in giudizio;

nei confronti

- [ALFA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giacon, Nicola Maragna, Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Sidoti in Palermo, piazza Castelnuovo n. 12;
- [BETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OMISSIS];

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

a) del provvedimento dirigenziale D.A.S. n. 975 del 5/06/2017 e del relativo allegato nella parte in cui la Regione Siciliana-Assessorato Economia-Centrale Unica di Committenza ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di [ALFA] del lotto n. 1258 dell'appalto specifico per l'affidamento di prodotti farmaceutici inclusi nel "Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale

della Regione Siciliana” (PTORS) per la durata di 48 mesi, necessari per le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, per le AA.OO. e per gli Istituti di Ricerca IRCCS;

b) della mancata esclusione della società [BETA] spa, seconda graduata per il lotto n. 1258;

c) di tutti i verbali di gara, non conosciuti, recanti la valutazione di conformità tecnica effettuata dalla commissione tecnica sui prodotti offerti delle ditte [ALFA] spa e [BETA] spa con riguardo al lotto n. 1258, ove lesivi;

d) delle valutazioni di conformità tecnica, allo stato non conosciute, espresse dalla commissione tecnica, nominata con D.D.S. n. 85 del 31/01/2017, sui prodotti offerti dalle ditte [ALFA] spa e [BETA] spa con riguardo al lotto n. 1258, ove lesive;

e) della determina D.D.S. n. 85 del 31/01/2017 recante nomina della commissione tecnica, ove lesiva;

f) dei verbali di gara del R.U.P. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ove lesivi in parte qua;

g) degli atti di gara, capitolato tecnico, capitolato d'oneri, lettera di invito nella parte in cui prevedono il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 con riguardo al lotto n. 1258;

h) della determina DDS n. 1706 del 24/10/2016 di indizione della gara, ove lesiva;

i) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 12/4/2018:

a) della nota della Regione Siciliana prot. 9715 del 27/02/2018, conosciuta a seguito di deposito in giudizio in data 1/03/2018;

b) della nota del 29/01/2018 a firma della commissione giudicatrice, conosciuta a seguito di deposito in giudizio in data 1/03/2018, ove lesiva;

c) del verbale di commissione datato 19/07/2017, conosciuto a seguito di deposito in giudizio in data 1/03/2018, ove lesivo e di ogni ulteriore verbale di commissione allo stato non conosciuto recante la valutazione di conformità dei prodotti offerti dalle società controinteressate per il lotto 1258.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - Centrale Unica di Committenza e di [ALFA] S.p.A. e di [BETA] S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con il ricorso introduttivo notificato il 05/07/2017 e depositato il 15/07/2017 la [RICORRENTE] Srl ha esposto:

- che con provvedimento dirigenziale n. 1706 del 24/10/2016, la Regione Sicilia – Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, ha indetto la gara telematica regionale quadriennale per la “*fornitura di prodotti farmaceutici di cui al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale (PTORS), necessari a tutte le Aziende Sanitarie, alle AA.OO. ed agli Istituti di ricerca*”; la procedura è stata suddivisa in n. 2081 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- di avere partecipato alla gara relativamente al LOTTO n. 1258, avente ad oggetto la fornitura del “*sevoflurano*” il quale è un anestetico utilizzato nelle sale operatorie, contenuto in flaconi e somministrato ai pazienti tramite “vaporizzatori” offerti dal fornitore, collegati alle apparecchiature per anestesia presenti presso le strutture destinatarie della fornitura;
- che il mercato afferente a tale specialità medicinale è ristretto a tre soli operatori, ossia la [RICORRENTE], la [ALFA] e la [BETA] che hanno tutte partecipato alla gara in parola;
- che all’esito delle operazioni di gara, la Regione Siciliana-Assessorato Economia-Centrale Unica di Committenza con provvedimento dirigenziale D.A.S. n. 975 del 5/06/2017 e relativo allegato ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 1258 in favore di [ALFA] spa; seconda graduata è risultata [BETA] mentre [la RICORRENTE] si è classificata terza in ragione del prezzo offerto;
- di avere formulato un’istanza di accesso per conoscere le valutazioni operate dalla commissione tecnica, e i parametri e motivazioni sulla scorta dei quali l’Amministrazione resistente ha ritenuto ammissibili, da un punto di vista tecnico, le offerte delle due ditte controinteressate che, stando alla formulazione degli atti di gara, avrebbero invece meritato di essere escluse dalla competizione;
- di avere pertanto impugnato l’aggiudicazione definitiva con riserva di proporre motivi aggiunti.

1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) violazione e falsa applicazione art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 – violazione e falsa applicazione artt. 15, 223, 224 e 225 del d.lgs. n. 81/2008 - violazione dei principi comunitari di trasparenza e par condicio nelle procedure di gara – violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara - eccesso di potere per carenza di motivazione – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti – illogicità manifesta – contraddittorietà – sviamento;

II) Con il secondo motivo di ricorso – formulato in via subordinata - [la RICORRENTE] intende far valere l’interesse strumentale alla riedizione della procedura di gara sostenendo che la scelta da parte della Stazione Appaltante del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, sarebbe errato in quanto non ne sussisterebbero i presupposti.

1.3. In data 24/07/2017 si è costituita in giudizio la controinteressata (aggiudicataria) [ALFA] la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di impugnazione di cui all’art.120, comma 2 bis, del cod.proc.amm., instando, comunque, per la reiezione nel merito del ricorso.

1.4. In data 28/07/2017 si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale intimata, con atto di mera forma non contenente difese scritte.

1.5. In data 06/09/2017 si è costituita in giudizio la controinteressata [BETA] Spa con atto di mera forma.

1.6. Con ordinanza presidenziale n.47 del 16/01/2018 è stata accolta la domanda istruttoria formulata in calce al ricorso con la quale la ricorrente ha chiesto l'acquisizione "delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione in ordine ai prodotti offerti da [ALFA] e [BETA] con riguardo al lotto per cui è causa e di tutta la documentazione tecnica sulla cui scorta tali valutazioni sono state rese".

1.7. In data 01/03/2018 l'amministrazione ha adempiuto all'ordinanza presidenziale istruttoria depositando la nota della Regione Siciliana prot. 9715 del 27/02/2018; la nota del 29/01/2018 a firma della commissione giudicatrice il verbale di commissione datato 19/07/2017.

1.8. Con atto notificato il 29/03/2018 e depositato il 12/04/2018 la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti impugnando gli atti depositati dall'Amministrazione in adempimento dell'ordinanza istruttoria, sostenendo che l'adempimento istruttorio dimostrerebbe che nessuna verifica di conformità dei prodotti offerti in gara per il lotto n.1258 sarebbe stata in realtà effettuata.

Successivamente ha rinunciato alla misura cautelare.

1.9. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie difensive e, alcune, anche memorie di replica.

1.10. Alla pubblica udienza del 22 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso ha ad oggetto la procedura telematica regionale quadriennale per la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale della Regione Siciliana (PTORS), necessari a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, a tutte le AA.OO. Siciliane ed agli Istituti di Ricerca (IRCCS); detta procedura è stata indetta con D.D.S.n.1706 del 24.10.2016, suddivisa in n.2081 lotti ed esperita tramite lo S.D.A. di Consip per un importo pari a € 4.383.045.765,23 oltre i.v.a., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, co.4, del D.Lgs.n.50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

In particolare il lotto d'interesse ai fini del presente giudizio è il n.1258, concernente l'anestetico Sevoflurano.

All'esito delle operazioni di gara, la Regione Siciliana-Assessorato Economia-Centrale Unica di Committenza con provvedimento dirigenziale D.A.S. n. 975 del 5/06/2017 e relativo allegato, ha disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1258 in favore di [ALFA] spa; seconda graduata è risultata [BETA] mentre [la RICORRENTE] si è classificata terza in ragione del prezzo offerto.

3. Deve preliminarmente rilevarsi che la controinteressata [ALFA] ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di impugnazione di cui all'art.120, comma 2 bis, del cod.proc.amm. atteso che la ricorrente censura principalmente la mancata esclusione delle altre due concorrenti dalla procedura di gara per non conformità delle rispettive offerte alla lex specialis.

Il Collegio ritiene di soprassedere dall'esame dell'eccezione di rito attesa l'infondatezza nel merito del ricorso.

4. Con il primo motivo di ricorso [la RICORRENTE] sostiene che i prodotti delle Società avversarie avrebbero dovuto essere esclusi perché difformi rispetto alle caratteristiche minime, e specificamente alla prescrizione di cui all'art. 1.2 del capitolato tecnico secondo cui le concorrenti avrebbero dovuto offrire *“vaporizzatori compatibili con le apparecchiature di anestesia presenti nelle sale operatorie dei PP.OO. delle Aziende Sanitarie richiedenti e conformi alle Linee Guida per la definizione degli standards di sicurezza ed igiene ambientale dei reparti operatori nonché alla Direttiva 2007/47/CE (d.lgs. n. 37/2010)”*, ed inoltre *“Dovrà essere fornito, sempre in uso gratuito, un adeguato numero di dispositivi travasatori (uno per ogni flacone di anestetico impiegato) al fine di garantire un caricamento chiuso dell'anestetico stesso nel vaporizzatore, in ottemperanza a quanto indicato dalle norme di sicurezza di cui alla L. n. 81/2008 Linee Guida per la definizione degli Standard di sicurezza e igiene ambientale dei reparti operatori, redatta dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro”*.

Sostiene la ricorrente che soltanto il proprio prodotto sarebbe conforme alle Linee Guida ISPSEL e al D.Lgs. 81/2008.

In particolare la tesi della [RICORRENTE] è che i prodotti [ALFA] e [BETA] sarebbero connotati da un *“sistema di caricamento c.d. aperto che prevede: l'apertura del flacone; l'avvitamento di un dispositivo travasatore; il travaso del prodotto nel vaporizzatore; la rimozione del travasatore dal flacone; la successiva chiusura del flacone e lo smaltimento dello stesso”*.

Sostiene che in caso di rovesciamento e caduta del flacone si verificherebbe lo spandimento del Sevoflurano, con effetti nefasti per il personale presente mentre ciò non avverrebbe per il prodotto [dalla RICORRENTE], perché dotato di un dispositivo denominato Quik Fil e consistente nel travasatore incorporato (termosaldato) al flacone.

5. Con il secondo motivo di ricorso – formulato in via subordinata – la società ricorrente contesta la scelta della stazione appaltante di indire la gara con il criterio di aggiudicazione del lotto al prezzo più basso e pertanto mira alla riedizione della gara.

Sostiene che l'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 avrebbe precluso alla Centrale Unica di Committenza di eseguire una valutazione qualitativa delle caratteristiche dei prodotti offerti, e di premiare così la novità del dispositivo Quik Fil da essa offerto rispetto all'impiego del flacone in materiali diversi (vetro usato da [ALFA] e alluminio usato da [BETA]), con i quali le molecole di Sevoflurano possono interagire producendo acido fluoridrico.

Lamenta che essendo noto che i prodotti della concorrenza sono meno costosi rispetto a quelli [della RICORRENTE] la scelta della Regione Sicilia, nel limitare il confronto tra gli operatori al mero dato economico, ha determinato l'effetto di tradursi in un vantaggio ingiustificato a favore dei diretti competitors, i quali non hanno investito in innovazione ed aggiornamento tecnologico quanto a materiali e sistemi di caricamento per assicurare i più elevati standard di sicurezza nell'uso del prodotto.

6. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente atteso che con quest'ultimo [la RICORRENTE] ha riproposto le medesime censure aggiungendo, quale ulteriore motivo di doglianza, che l'adempimento istruttorio in corso di causa dimostrerebbe

che nessuna verifica di conformità dei prodotti offerti in gara per il lotto n.1258 sarebbe stata in realtà effettuata.

6.1. Preliminarmente va rilevato che la documentazione depositata dall'Amministrazione in adempimento della ordinanza presidenziale n.47 del 16/01/2018 risulta effettivamente adempiuta in modo incompleto.

In effetti nella nota del RUP si fa riferimento espresso “ai pareri di conformità già espressi per il lotto 1258”, che vengono confermati, e tuttavia viene allegato il verbale del 19/07/2017 che non è quello riferito al lotto 1258.

Tuttavia emerge da altri documenti di gara che la verifica di conformità è stata concretamente operata (cfr. verbale n.8 del 23/5/2017, cui seguono le valutazioni riservate maturate dalla Commissione Tecnica in seduta riservata del 30.5.2017 e verbale n.9 del 31 maggio 2017), atteso che la stazione appaltante ha formalmente “confermato” di aver eseguito tutte le verifiche di idoneità dei prodotti.

Il Collegio ritiene tuttavia superfluo reiterare l'ordine istruttorio atteso che in realtà la valutazione “in concreto” della conformità delle offerte tecniche delle tre concorrenti appare ultronea rispetto al reale oggetto del contendere alla stregua delle considerazioni che seguono.

6.1. In relazione al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la lex specialis di gara ha richiesto alle concorrenti di inserire in offerta, oltre ai flaconi di Sevoflurano ed ai vaporizzatori, anche un adeguato numero di dispositivi travasatori (uno per ogni flacone di anestetico impiegato).

In particolare era prescritto che *“Dovrà essere fornito, sempre in uso gratuito, un adeguato numero di dispositivi travasatori (uno per ogni flacone di anestetico impiegato) al fine di garantire un caricamento chiuso dell'anestetico stesso nel vaporizzatore, in ottemperanza a quanto indicato dalle norme di sicurezza di cui alla L. n. 81/2008 Linee Guida per la definizione degli Standard di sicurezza e igiene ambientale dei reparti operatori, redatta dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro”*.

La tesi della ricorrente è che i prodotti offerti da [ALFA] e [BETA] sarebbero viceversa connotati da un “sistema di caricamento c.d. “aperto”.

La tesi è infondata.

La lex specialis di gara ha richiesto espressamente anche un *dispositivo travasatore* abbinato a ciascun flacone concepito in modo tale da evitare dispersioni di anestetico in sala operatoria; sicché le operazioni necessarie per l'utilizzo del prodotto e censurate [dalla RICORRENTE] sono ben conosciute dalla Stazione appaltante e correlate all'utilizzo delle confezioni di Sevoflurano in commercio, le quali prevedono necessariamente il compimento delle seguenti operazioni: l'apertura del flacone; l'avvitamento di un dispositivo *travasatore*; il travaso del prodotto nel vaporizzatore; la rimozione del travasatore dal flacone; la successiva chiusura del flacone e lo smaltimento dello stesso.

Dunque, deve inferirsene che, per la stazione appaltante, i flaconi con travasatore separato consentono il “caricamento chiuso” sul vaporizzatore, purché ciascun flacone sia fornito di un proprio travasatore a tenuta stagna, cioè dotato di valvola che si apre soltanto quando il flacone viene caricato sul vaporizzatore.

Risulta evidente che ove la stazione appaltante avesse inteso considerare conformi i soli flaconi con travasatore termosaldato, di certo non avrebbe inserito espressamente la richiesta di fornire anche dispositivi travasatori separati (uno per ogni flacone di anestetico impiegato).

In sostanza la clausola in argomento rispecchia una valutazione discrezionale, operata a monte dalla stazione appaltante, sulla sicurezza del caricamento dei flaconi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/1008 e delle Linee Guida ISPESL, sicché anche i flaconi con travasatore non incorporato erano ammessi dalla *lex specialis* ed essendo la clausola vincolante, la sua applicazione non avrebbe potuto che condurre all'ammissione delle offerte delle altre due concorrenti.

Per altri versi deve ancora rilevarsi che:

- la formula chimica della molecola offerta dalle tre concorrenti è esattamente la stessa;
- l'AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco) ha operato, a monte e in via generale, una positiva valutazione sull'efficacia e sulla sicurezza del farmaco, e tutti i prodotti offerti dalle concorrenti sono provvisti di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), che presuppone anche la valutazione da parte dell'AIFA di "ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica" nonché la valutazione di "ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente" (D.Lgs. n.219/2006 artt.1 e 8);
- trattandosi di prodotti muniti di autorizzazione all'immissione in commercio e presenti sul mercato ben potevano essere offerti in una gara pubblica.

In definitiva, le varie componenti offerte (flacone, tappo e travasatore) fanno parte del confezionamento primario del prodotto sottoposto alla valutazione dell'AIFA: ne discende che il Sevoflurano offerto dalle altre due concorrenti ([ALFA] e [BETA]) è stato autorizzato al commercio sulla base di una valutazione di sicurezza che ha investito anche queste caratteristiche sia sotto il profilo della sicurezza per il paziente, sia sotto il profilo della sicurezza della salute pubblica ed infine anche sotto il profilo del rischio per l'ambiente.

In definitiva al di fuori dei casi di utilizzo errato e/o improprio o di negligenza del personale sanitario, tutti e tre i prodotti sono presenti sul mercato e sono stati considerati intercambiabili e sufficientemente affidabili dalla Stazione appaltante (con l'accorgimento di imporre comunque l'inserimento in offerta di un numero di travasatori pari a quello dei flaconi, per consentire il caricamento in condizioni di sicurezza).

Orbene, a fronte delle superiori considerazioni, la ricorrente afferma che il proprio prodotto sia migliore rispetto agli altri reperibili sul mercato – sotto il profilo della sicurezza - secondo valutazioni di parte non pertinenti rispetto alle previsioni di gara e comunque del tutto opinabili; ed infatti nelle rispettive difese tutte le concorrenti mettono in risalto i pregi del proprio prodotto e i difetti di quelli concorrenti per profili, tutti indistintamente apprezzabili dal Collegio in punto di fatto, ma irrilevanti ai fini della procedura di gara atteso che la *lex specialis* non prevedeva una valutazione qualitativa del prodotto offerto ai fini dell'aggiudicazione, che invece andava disposta secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso rispetto a prodotti tutti comunque muniti di una conformità accertata ab origine dall'AIFA.

In altre parole una valutazione "comparativa" in concreto dei pregi, dei difetti, delle miglierie e delle innovazioni dei vari prodotti offerti non era prevista dalla *lex specialis* e, pertanto, non è stata effettuata dalla Commissione che ha agito legittimamente nel rispetto delle previsioni di gara.

Per tale ragione le censure proposte sono infondate e risulta altresì superfluo disporre una nuova istruttoria.

6.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2017, deve rilevarsi che *“sia la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto (tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del minor prezzo), che la scelta dei criteri più adeguati per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall'Amministrazione”* (Cons. St., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259).

Orbene è la stessa norma che consente di adottare il criterio del prezzo più basso nel caso la gara abbia ad oggetto (comma 4, lettera b) *“i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”*, ipotesi in cui è sussumibile certamente il caso in esame ove la procedura è stata indetta per l'acquisto di beni le cui caratteristiche sono fissate dal mercato e di uso comune.

Sotto questo profilo il carattere standardizzato della fornitura è evidente atteso che il farmaco di cui si tratta è esattamente lo stesso, e cioè il “Sevoflurano”, mentre risultano differenti solo i dispositivi accessori funzionali all'utilizzo di detto anestetico che, appunto, stante la loro accessorietà, è prescritto siano forniti in uso gratuito.

Sicché anche detta doglianza è da ritenersi infondata.

Peraltro, il Consiglio di Stato (sez. III , 02/05/2017, n. 2014) ha recentemente statuito che *“a fronte dell'illegittima adozione del criterio del massimo ribasso da parte della stazione appaltante, il concorrente che si ritiene danneggiato dalla scelta di siffatto criterio, deve impugnare immediatamente la documentazione di gara nella parte in cui lo prevede, senza attendere l'esito della gara, in quanto sono già sussistenti tutti i necessari presupposti: a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l'interesse a ricorrere in relazione all'utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale”*.

Ne consegue che la censura in esame oltre che infondata è anche inammissibile.

7. Conclusivamente, per quanto surriferito, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.

8. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla particolarità della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO